

# STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24  
20146 Milano  
Tel. +39 (02) 46.07.22  
Fax +39 (02) 49.81.537  
e-mail: studiopagani@studiopagani.net  
web site: www.studiopagani.net  
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani  
Paolo D. S. Pagani  
Raffaella Pagani  
Ornella Marzi  
Alessandra Pagani  
Paola Bariati

## CIRCOLARE N° 8 DEL 28.11.2013

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

**OGGETTO:** Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa (art. 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies, del DL 138/2011, convertito dalla L. 148/2011).

### **1. Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari**

A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del DL n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.

Modalità e termini per l'adempimento, dapprima contenuti nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, sono state riviste, in un'ottica di semplificazione, con il provvedimento del 2 agosto 2013.

La comunicazione (conforme al modello approvato con il provvedimento del 2 agosto 2013) va effettuata telematicamente, utilizzando Entratel o Fisconline. Per la trasmissione dei dati è possibile avvalersi degli intermediari (articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998).

### **Chi è obbligato alla comunicazione**

L'obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

### **Cosa comunicare**

Vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa (autovetture e altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altro)

qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

### ***Esclusioni***

Sono esclusi dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono *fringe benefit*
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale
- i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" del tracciato record siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

## **2. Comunicazione dei finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa.**

I soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all'impresa (e i relativi importi) o effettuato capitalizzazioni alla stessa. La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

## **3. Termini per effettuare la comunicazione**

Il termine per effettuare la comunicazione è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.

#### **4. Sanzioni**

Per le irregolarità della comunicazione sono previste specifiche sanzioni. Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano nell'ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli.

In particolare l'art. 2, co. 36-sexiesdecies del D.L. n. 138/11 stabilisce che per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies (ossia il reddito che l'utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale);

Per la mancata indicazione dei finanziamenti il D.L. n. 138/11 non prevede alcuna specifica sanzione e, pertanto, a tale omissione potrebbe (ma in tal senso sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale) risultare applicabile la sanzione residuale di €258,00 prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/97.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Il compenso richiesto dallo Studio per la relativa predisposizione e l'invio telematico è pari a €150,00 + IVA ed oneri previdenziali, per annualità.

Per il solo servizio di trasmissione telematica del modello da Voi predisposto, il nostro Studio addebiterà un compenso di € 53,00 + IVA ed oneri previdenziali; eventuale consulenza e/o assistenza specifica verrà addebitata separatamente.

Nel restare a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento, porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Pagani